

retenu et l'application de la norme correspondante doivent être précisés dans le contrat. Le nouveau formulaire SIA de contrat d'entreprise a été adapté en conséquence.

■ **Taxe sur la valeur ajoutée:** la question de savoir comment interpréter le prix offert par une entreprise sans précision quant à la taxe sur la valeur ajoutée a été tranchée dans le sens des usages de la branche, selon lesquels la taxe est réputée non comprise dans l'offre.

■ **Articles éventuels:** les articles éventuels qui doivent être considérés dans l'établissement du montant de l'offre doivent être spécifiés comme tels dans le descriptif. Cette disposition concerne en priorité la passation des marchés publics.

■ **Gestion de la qualité:** les exigences applicables à la qualité et à son contrôle doivent être précisées dans le dossier d'appel d'offres. La substance bâtie existante est assimilée au sol de fon-

dition: le maître de l'ouvrage doit en vérifier la constitution et en préciser les caractéristiques essentielles dans le dossier d'appel d'offres. Les autres modifications sont de nature accessoire et souvent liées à de nouvelles notions légales (p.ex. sites contaminés, règles spécifiques à l'organisation de chantier). ■

(Source: «La révision de la norme SIA 118», Tec21 5-6/2013, p. 28)

Rinnovo moderato della norma SIA 118

La nuova norma SIA 118 è entrata in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2013. Si tratta di un rinnovo moderato.

Le modifiche più importanti:

■ **Struttura degli articoli:** La norma revisionata SIA 118 (2013) riprende la numerazione degli articoli dell'edizione 1977. Gli articoli 69 fino a 82 riguardanti il metodo di rilevamento della quantità sono stati abrogati e non vengono sostituiti.

■ **Locuzione parti contraenti:** La locuzione «partner contrattuali» è stata modificata in «parti contraenti». Con questo la norma evidenzia come il contratto d'appalto per l'opera di costruzione sia un contratto bilaterale contenente di regola interessi contrastanti. La nuova denominazione intende far divenire questo fatto riconoscibile anche al committente inesperto.

■ **Locuzione periodo di reclamo:** La modifica più evidente concerne la locuzione «periodo di reclamo». Questa sostituisce la locuzione «periodo di garanzia». Con essa si è voluto tenere conto della critica secondo la quale il periodo di garanzia può essere scambiato con il termine di prescrizione. La garanzia solidale per la responsabilità per i difetti deve essere fornita oltre la durata di due anni (periodo residuo), fino a quando saranno completamente eliminati i difetti reclamati, prima che scada il periodo di reclamo. Il testo della norma ha quindi ripreso il contenuto della precedente nota a piè pa-

gina (edizione 1991). Questa regolamentazione costituisce un compromesso riguardante la vecchia controversia dei giuristi sull'interpretazione dell'art. 181 cpv. 3, cioè se la garanzia deve essere fornita per un periodo di due, di cinque o addirittura di dieci anni. La pratica mostrerà come gli imprenditori, quali garanti, applicheranno questa nuova disposizione con le loro banche, assicurazioni o, come novità, anche con le loro organizzazioni commerciali. Le somme minime e massime della ritenuta e della garanzia solidale sono state adattate al rincaro riscontrato dal 1977.

■ **CGC:** Le condizioni generali per la costruzione (CGC-SIA) a complemento delle condizioni contrattuali delle norme SIA, se in contraddizione con la norma SIA 118, trovano applicazione solo se le disposizioni divergenti sono contenute nel documento contrattuale (sempre al numero 0.2 delle CGC-SIA).

■ **Procedura di conteggio del rincaro:** La modifica contenutistica più importante riguarda la procedura di conteggio del rincaro. Considerando che oggi si applica principalmente il metodo di calcolo basato sull'indice (ad es. il metodo dell'indice specifico d'opera MIS, l'indice dei costi di produzione ICP, la fatturazione delle variazioni di prezzo con calcolo secondo il metodo parametrico) e che il metodo di computo e verifica delle quantità è divenuto irrilevante nella pratica del contratto d'appalto per le opere di costruzione, la norma rimanda ora

soltanto ai rispettivi metodi, regolati nella nuova serie di norme SIA 121 fino a 124. La procedura di conteggio del rincaro e l'applicazione della rispettiva norma sul rincaro devono essere regolate nel contratto. Il rispettivo modulo SIA sul contratto d'appalto è stato adeguatamente allestito.

■ **Imposta sul Valore Aggiunto:** Cosa vale quando nell'indicazione del prezzo dell'imprenditore non è dichiarata l'imposta sul valore aggiunto? Qui viene ripresa l'usanza vigente nell'edilizia. Quindi, in tal caso, l'imposta sul valore aggiunto non è compresa.

■ **Posizioni eventuali:** Nella pubblicazione, le posizioni eventuali devono essere specialmente evidenziate, quando vengono considerate nel calcolo dell'importo dell'offerta. Questa disposizione è importante soprattutto nella legislazione per gli appalti pubblici.

■ **Gestione della qualità:** Le speciali esigenze concernenti la qualità e la gestione della qualità devono essere definite nel bando di concorso. Il patrimonio immobiliare esistente viene equiparato alle aree destinate all'edilizia, il committente deve quindi verificarne la conformazione e fare le necessarie indicazioni nel bando di concorso. Le rimanenti modifiche sono di indole subordinata e spesso costituiscono adattamenti alle nuove allocuzioni della legge (ad es. siti contaminati, misure specifiche per il cantiere). ■